

**DECISIONE N. 292/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 19 dicembre 1996

**sul mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione
di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei
prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in
particolare l'articolo 3 bis,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato ⁽⁴⁾,

considerando che le norme di armonizzazione adottate
nel settore degli additivi non dovrebbero incidere sull'ap-
plicazione delle disposizioni degli Stati membri in vigore
alla data del 1° gennaio 1992 che vietano l'impiego di
determinati additivi in alcuni prodotti alimentari specifici
ritenuti tradizionali e preparati nel territorio di tali Stati
membri;

considerando che l'elenco dei prodotti alimentari conside-
rati tradizionali deve essere redatto in base alle notifiche
effettuate dagli Stati membri alla Commissione entro il 1°
luglio 1994; che è tuttavia necessario tener conto delle
notifiche dei nuovi Stati membri effettuate successiva-
mente a tale data;

considerando tuttavia che, in linea generale, la presente
decisione non ha l'obiettivo di definire il carattere tradi-
zionale dei prodotti alimentari; che, in particolare, il carat-
tere tradizionale non si riassume soltanto nel divieto di
impiegare additivi in tali prodotti;

considerando tuttavia che bisogna tener conto dell'impor-
tanza che il divieto di impiegare alcune categorie di addi-
tivi, derivante dalla legislazione nazionale in vigore al 1°
gennaio 1992, riveste nell'insieme delle pratiche di produ-
zione alimentare; che è opportuno mantenere le caratteri-
stiche particolari di questi modi di produzione; che è
opportuno tener conto di pratiche eque nelle operazioni
commerciali relative a questi prodotti e nei confronti dei

loro consumatori prima di poter autorizzare il manteni-
mento del divieto di impiegare determinate categorie di
additivi;

considerando che la designazione di un prodotto come
prodotto tradizionale per il quale uno Stato membro può
mantenere la propria legislazione nazionale farà salvi i
regolamenti (CEE) n. 2081/92 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2082/92 ⁽⁶⁾,
relativi rispettivamente alle denominazioni di origine ed
alle attestazioni di specificità;

considerando che la direttiva 89/107/CEE e le direttive
specifiche autorizzano soltanto gli additivi che non sono
nocivi alla salute delle persone; che, pertanto, la tutela
della salute pubblica non può essere un criterio per giusti-
ficare il divieto di utilizzazione di determinati additivi in
alcuni prodotti alimentari specifici considerati tradizio-
nali;

considerando che, in linea di massima, di divieto di
impiegare determinati additivi non deve condurre ad una
discriminazione rispetto agli altri additivi che appartene-
gono alla stessa categoria indicata nell'allegato I della
direttiva 89/107/CEE e non deve pertanto incidere sull'ar-
monizzazione comunitaria;

considerando che, per motivi di trasparenza, è opportuno
individuare i divieti di impiego di determinate categorie
di additivi in alcune categorie di prodotti alimentari che
gli Stati membri possono mantenere, in deroga alle dispo-
sizioni della direttiva 89/107/CEE e delle direttive speci-
fiche 94/35/CE ⁽⁷⁾, 94/36/CE ⁽⁸⁾ e 95/2/CE ⁽⁹⁾;

considerando che il diritto di stabilimento e la libera
circolazione delle merci non devono essere minacciati né
dall'autorizzazione a mantenere le legislazioni nazionali
né dalle eventuali norme sull'etichettatura che consentono
di distinguere questi prodotti dagli altri prodotti alimen-
tari simili; che devono pertanto essere mantenute, conforme-
mente alle disposizioni del trattato, la libera circola-
zione, l'immissione nel mercato e la fabbricazione in tutti
gli Stati membri dei prodotti alimentari simili considerati
tradizionali o non tradizionali,

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994,
pag. 1).

⁽²⁾ GU n. C 134 dell'1. 6. 1995, pag. 20 e GU n. C 186 del 26. 6.
1996, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 43.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 gennaio 1996 (GU n. C
32 del 5. 2. 1996, pag. 21), posizione comune del Consiglio
del 18 giugno 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 4) e
decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n.
C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 9 dicem-
bre 1996.

⁽⁵⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1. Regolamento modificato
dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁶⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9. Regolamento modificato
dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁷⁾ GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 61 del 18. 3. 1995, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

La presente decisione si applica fatto salvo il disposto dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92.

Articolo 1

Ais sensi dell'articolo 3 bis della direttiva 89/107/CEE, ed alle condizioni ivi previste, gli Stati membri indicati nell'allegato sono autorizzati a mantenere nella loro legislazione il divieto di impiego di determinate categorie di additivi nella produzione dei prodotti alimentari indicati nell'allegato suddetto.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

ALLEGATO

TABELLA DEI PRODOTTI RELATIVAMENTE AI QUALI GLI STATI MEMBRI INTERESSATI POSSONO MANTENERE IL DIVIETO DI IMPIEGO DI DETERMINATE CATEGORIE DI ADDITIVI

Stati membri	Prodotti alimentari	Categorie di additivi per i quali può essere mantenuto il divieto
Germania	birra tradizionale tedesca «Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut»	tutte, salvo i gas propulsori
Grecia	formaggio «feta»	tutte
Francia	pane tradizionale francese	tutte
Francia	conserve di tartufi tradizionali francesi	tutte
Francia	conserve di lumache tradizionali francesi	tutte
Francia	conserve di «confit» d'oca e di anatra tradizionali francesi	tutte
Austria	«Bergkäse» tradizionale austriaco	tutte, salvo i conservanti
Finlandia	«Mämmi» tradizionale finlandese	tutte, salvo i conservanti
Svezia Finlandia	sciropi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi	coloranti
Danimarca	«Kødboller» tradizionale danese	Conservanti e coloranti
Danimarca	«Leverpostej» tradizionale danese	Conservanti (salvo l'acido sorbico) e coloranti
Spagna	«Lomo embuchado» tradizionale spagnolo	Tutte, salvo i conservanti e gli antiossidanti
Italia	«Salame cacciatore» tradizionale italiano	Tutte, salvo conservanti, antiossidanti, esaltatori di sapidità, e gas d'imballaggio
Italia	«Mortadella» tradizionale italiana	Tutte, salvo conservanti, antiossidanti, regolatori di acidità, esaltatori di sapidità, stabilizzanti e gas d'imballaggio
Italia	«Cotechino e zampone» tradizionali italiani	Tutte, salvo conservanti, antiossidanti, regolatori di acidità, esaltatori di sapidità, stabilizzanti e gas d'imballaggio